Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 164 DEL 17 GIUGNO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1980 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1976/1987 e 1977/1987 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Fondo dotazione ENEL); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Fondo dotazione EFIM); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Finanziamento piccole e medie imprese industriali); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Attuazione interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Attività e disciplina dello EGAM); 6) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 (Ulteriore aumento del capitale GEPI); 7) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 8) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Interventi urgenti negli aeroporti); 10) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL); 11) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Aumento fondo di dotazione dell'ENEL). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4605)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 20 marzo 1980 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1976/1988 e 1978/1988. Aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(4606)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980.

Sostituzione di un membro effettivo del Consiglio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio precedente decreto del 10 febbraio 1979 con il quale è stato costituito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerata la richiesta del Ministero del tesoro di sostituire per esigenze di servizio il proprio rappresentante in seno al Consiglio medesimo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Raffaele Tavernese, membro effettivo, con il dottor Orazio Marzi;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il dott. Orazio Marzi è nominato, in sostituzione del dott. Raffaele Tavernese, membro effettivo del Consiglio sanitario nazionale in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1980
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 16

(5716)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1980.

Trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano di beni patrimoniali già dell'Ente utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 di costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge della provincia autonoma di Bolzano 21 agosto 1979, n. 14, che disciplina il passaggio dei beni e del personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.) alla provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che in base all'art. 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, occorre provvedere al trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano del patrimonio dell'Ente utenti motori agricoli situato nel territorio della provincia stessa;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio relativo alla cessata attività del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.), situato nel territorio provinciale di Bolzano, è trasferito alla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

L'ufficio stralcio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, citato in premessa, provvederà per la consegna alla provincia autonoma di Bolzano dei beni patrimoniali trasferiti, di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota n. 8866 del 28 marzo 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Filippo Donvito, rappresentante della UIL, dimissionario, con il signor Ottavio De Gregorio;

Decreta:

Il sig. Ottavio De Gregorio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Filippo Donvito, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 5203 datata 11 marzo 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante del provveditorato regionale alle opere pubbliche per gli Abruzzi, geom. Vincenzo Citriniti, chiamato ad altri incarichi, con il geometra Fulvio Casale;

Decreta:

Il geom. Fulvio Casale è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante del provveditorato regionale alle opere pubbliche per gli Abruzzi, in sostituzione del geom. Vincenzo Citriniti, chiamato ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c., in Ercolano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c. di Ercolano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c. di Ercolano (Napoli), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5687)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 17 ottobre 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5662)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 17 ottobre 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata al 28 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5659)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, in Olgiate Olona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5656)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 17 ottobre 1979, 18 ottobre 1979 e 27 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5663)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sel di Latina;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1978, 23 febbraio 1979, 18 giugno 1979, 26 luglio 1979 e 27 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 marzo 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro li Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel di Latina, è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5665)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, co nsede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 17 ottobre 1979, 18 ottobre 1979 e 27 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata al 28 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5660)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 6 maggio 1978, 12 giugno 1978, 5 settembre 1978, 4 dicembre 1978, 29 gennaio 1979, 4 maggio 1979 e 25 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5650)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Minipant S.n.c., in Cingoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Minipant S.n.c., con sede in Cingoli (Macerata);

Ritenuta la necessità di provevdere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Minipant S.n.c., con sede in Cingoli (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5686)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Ente scuole materne della Sardegna.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 1° giugno 1942, concernente la costituzione di un Ente per le scuole materne della Sardegna;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione I, n. 284/79 del 16 marzo 1979;

Vista la nota n. 183637 Div. 3ª del 26 gennaio 1980 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza;

Vista la nota n. UE/432/I.74/MA del 20 marzo 1980 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di procedere alla determinazione della indennità di cui trattasi nella misura di L. 600.000 mensili lorde;

Decreta:

L'indennità di carica per il presidente dell'Ente scuole materne della Sardegna è determinata nella seguente misura:

L. 600.000 mensili lorde con effetto non anteriore al 1° gennaio 1980.

La spesa di cui al presente decreto graverà sul bilancio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

(5729)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, in Olgiate Olona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese);

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 26 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5657)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sel di Latina;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1978, 23 febbraio 1979, 18 giugno 1979, 27 luglio 1979 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 marzo 1978 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel di Latina, è prolungata al 31 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 17 ottobre 1979, 18 ottobre 1979, 27 maggio 1980 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5661)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1978, 8 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 17 ottobre 1979, 18 ottobre 1979, 27 maggio 1980 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5664)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 6 maggio 1978, 12 giugno 1978, 5 settembre 1978, 4 dicembre 1978, 29 gennaio 1979, 4 maggio 1979, 25 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5651)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 12 maggio 1979 e 8 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5653)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, in Olgiate Olona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese);

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 26 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 6 maggio 1978, 12 giugno 1978, 5 settembre 1978, 4 dicembre 1978, 29 gennaio 1979, 4 maggio 1979, 25 ottobre 1979 e 29 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5652)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica in favore dei presidenti e dei vice presidenti degli automobile clubs provinciale e locali.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, recante norme concernenti l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 665 e 1° aprile 1978, n. 244, riguardanti la conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli automobile clubs provinciali e degli automobile clubs locali di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano;

Considerato che ai fini della determinazione dell'indennità di carica in favore dei presidenti e dei vice presidenti degli automobile clubs provinciale e locali i predetti enti vengono classificati — sulla base del criterio della configurazione delle strutture periferiche dell'Automobile club d'Italia ordinate secondo la rilevanza quantitativa e/o qualitativa delle relative competenze nelle seguenti tre categorie:

prima categoria: Milano, Roma, Torino;

seconda categoria: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Varese;

terza categoria: tutti gli altri;

Sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica annua lorda, spettante ai presidenti degli automobile clubs provinciali e locali è determinata rispettivamente in L. 3.000.000, L. 2.000.000 e L. 1.000.000, in relazione alla classificazione degli enti stessi nelle categorie di cui alle premesse.

L'indennità di carica spettante ai vice presidenti è stabilita in misura pari al 50% di quella prevista per i presidenti dei rispettivi enti.

La decorrenza delle predette indennità è stabilita al 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: D'AREZZO

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 8 ottobre 1979 e 29 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5654)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 8 ottobre 1979, 29 maggio 1980 e 30 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Statizzazione del tratto iniziale della strada statale n. 610 « Selice o Montanara Imolese ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato:

che nel piano generale, approvato con decreto ministeriale del 27 marzo 1979, concernente le strade aventi i requisiti per essere statizzate, è compresa anche l'intera strada denominata « Selice o Montanara Imolese » distinta col n. 610, la quale si diparte dall'innesto con la strada statale n. 16 presso Lavazzola e, passando per la città di Imola. termina a Firenzuola nel punto in cui s'innesta sulla strada statale n. 503, estendendosi per una effettiva complessiva lunghezza di km 77 + 981;

che nella suddetta intera strada è già stato classificato statale, con decreto ministeriale 30 luglio 1970, il percorso sviluppantesi da Ponte Candina (prog. km.ca finale 77 + 981) ed avente quindi una lunghezza di km 61 + 241 dei quali km 46 + 035 ricadenti nel comprensorio di Bologna e km 15 + 386 in quello di Firenze;

che l'A.N.A.S. con nota n. 4909 del 27 maggio 1978 fa presente che sono venute meno le ragioni che avevano a suo tempo sconsigliato di procedere alla classifica fra le statali del tratto in questione e ciò dovuto a lavori in corso da parte dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

che i motivi di cui sopra erano stati l'unica ragione in base alla quale, con decreto ministeriale 30 luglio 1970, era stata rinviata la classificazione fra le statali del suddetto tratto iniziale che corre dall'innesto con la strada statale n. 16 presso Lavazzola (prog. km 0 + 000) e Ponte Candina (prog. km 16 + 560);

che con la statizzazione del tratto iniziale viene dato corso a quanto stabilito nel secondo comma del citato decreto ministeriale in cui è sancito che, con successivo provvedimento, doveva essere disposta la statizzazione del tratto stesso;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 dicembre 1979, con voto n. 530;

Considerato che anche la regione Emilia-Romagna con lettera 28 gennaio 1980, n. 1088/42, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto quindi che allo stato attuale nulla osta affinché la strada « Selice o Montanara Imolese » sia statizzata per tutta la sua estensione effettiva di km 77 + 981;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto iniziale della strada « Selice o Montanara Imolese » compreso fra l'innesto con la strada statale n. 16 presso Lavazzola (prog. km 0 + 000) e Ponte Candina (prog. km 15 + 560) con uno sviluppo di km 16 + 560 è classificato statale.

Art. 2.

In conseguenza della statizzazione di cui all'art. 1, la strada statale n. 610 « Selice o Montanara Imolese » avrà una complessiva lunghezza di km 77 + 981 ed il percorso avrà i seguenti capisaldi d'itinerario: « Innesto strada statale n. 16 presso Lazazzola - Imola - Innesto strada statale n. 503 a Firenzuola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: Compagna

(5784)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Moncalieri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, a causa della dichiarata inagibilità dei locali nei quali ha sede l'ufficio del registro di Moncalieri, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio stesso, che è rimasto chiuso dal 13 al 22 maggio 1980;

Ritenuto che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Moncalieri, è accertato dal 13 al 22 maggio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: Reviglio

(5861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi dell'11 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,80	832,80	832,90	832,80	832,75	832,80	832,70	832,80	832,80	832,80
Dollaro canadese . . .	725,40	725,40	726 —	725,40	725,50	725,40	725,05	725,40	725,40	725,40
Marco germanico . .	472,47	472,47	472,10	472,47	472,30	472,47	472,37	472,47	472,40	472,45
Fiorino olandese . . .	430,48	430,48	430,50	430,48	430,50	430,48	430,50	430,48	430,48	430,50
Franco belga	29,436	29,436	29,405	29,436	29,43	29,43	29,434	29,436	29,436	29,45
Franco francese .	202,74	202,74	202,53	202,74	202,60	202,74	202,71	202,74	202,74	202,75
Lira sterlina	1946,80	1946,80	1946,25	1946,80	1945 —	1946,80	1946,50	1946,80	1946,80	1946,80
Lira irlandese	1757,20	1757,20	1755 —	1757,20	1755,65	—	1756 —	1757,20	1757,20	—
Corona danese	152,06	152,06	152,10	152,06	151,90	152,05	152,03	152,06	152,06	152,05
Corona norvegese . .	171,97	171,97	171,80	171,97	171,85	171,97	171,90	171,97	171,97	171,95
Corona svedese	200,18	200,18	200 —	200,18	200,10	200,18	200,06	200,18	200,18	200,20
Franco svizzero . .	513,20	513,20	512,90	513,20	513,40	512,20	513,05	513,20	513,20	513,20
Scellino austriaco	66,316	66,316	66,28	66,316	66,30	66,31	66.308	66.316	66.316	66.30
Escudo portoghese . .	16,90	16,90	17,10	16,90	17,07	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola . .	11,901	11,901	11,96	11,901	11,90	11,90	11,911	11,901	11,901	11,90
Yen giapponese	3,842	3,842	3,85	3,842	3,848	3,84	3,84	3,842	3,842	3,84

Media dei titoli dell'11 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	62,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	91,225
» 5,50% » » 1968-83 . . .	86,900
» 5,50% » » 1969-84 . .	84,975
» 6% » » 1970-85 . . .	80,225
» 6% » » 1971-86 . .	78,650
» 6% » » 1972-87 . .	75,125
» 9% » » 1975-90 . .	79 —
» 9% » » 1976-91 . .	81,225
» 10% » » 1977-92 . .	88 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	77 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 .	99,600
» » » » 1-10-1978/80 . .	99,625
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 . .	99,250
» » » » 1-10-1979/81 . .	98,850
» » » » 1-12-1979/81 . .	97,60
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,950
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,100
» » » » 1-10-1979/82 . .	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,525
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,050
» » » 12% 1- 4-1982	—
» » » 12% 1-10-1983	—
» » » 12% 1- 1-1984	—
» » » 12% 1- 4-1984	—
» » » 12% 1-10-1984	—
» » » 12% 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	832,75
Dollaro canadese	725,225
Marco germanico	472,42
Fiorino olandese	430,49
Franco belga	29,435
Franco francese	202,725
Lira sterlina	1946,65
Lira irlandese	1756,60
Corona danese	152,04
Corona norvegese	171,935
Corona svedese	200,12
Franco svizzero	513,125
Scellino austriaco	66,312
Escudo portoghese	16,90
Peseta spagnola	11,906
Yen giapponese	3,841

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 12 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,05	833,05	833,20	833,05	833 —	833,05	832,95	833,05	833,05	833 —
Dollaro canadese	725,40	725,40	724,80	725,40	725,10	725,40	724,91	725,40	725,40	725,40
Marco germanico	472,23	472,23	472,08	472,23	472,10	472,23	472,10	472,23	472,23	472,25
Fiorino olandese	430,44	430,44	430,40	430,44	430,40	430,44	430,50	430,44	430,44	430,45
Franco belga	29,493	29,493	29,50	29,493	29,50	29,49	29,487	29,493	29,493	29,50
Franco francese	202,73	202,73	202,73	202,73	202,60	202,63	202,69	202,73	202,73	202,75
Lira sterlina	1947,30	1947,30	1949,50	1947,30	1948,75	1947,30	1947,80	1947,30	1947,30	1947,30
Lira irlandese	1757 —	1757 —	1756 —	1757 —	1756,50	—	1758,70	1757 —	1757 —	—
Corona danese	151,72	151,72	152 —	151,72	151,85	151,72	151,74	151,72	151,72	151,75
Corona norvegese	171,90	171,90	171,80	171,90	171,85	171,90	171,84	171,90	171,90	171,90
Corona svedese	200,13	200,13	200,20	200,13	200,15	200,13	200,13	200,13	200,13	200,10
Franco svizzero	510,80	510,80	512 —	510,80	511,55	510,80	510,90	510,80	510,80	510,80
Scellino austriaco	66,25	66,25	66,36	66,25	66,30	66,25	66,22	66,25	66,25	66,25
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,10	16,90	17,07	16,90	17,20	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,885	11,885	11,8850	11,885	11,87	11,88	11,89	11,885	11,885	11,85
Yen giapponese	3,832	3,832	3,85	3,832	3,831	3,83	3,83	3,832	3,832	3,83

Media dei titoli del 12 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,075
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,200
» 5,50% » » 1968-83	86,700
» 5,50% » » 1969-84	84,375
» 6% » » 1970-85	80,225
» 6% » » 1971-86	78,650
» 6% » » 1972-87	75,125
» 9% » » 1975-90	79 —
» 9% » » 1976-91	81,225
» 10% » » 1977-92	88 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,900
» » » » 1-12-1979/81	97,475
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,575
» » Pol 12% 1- 1-1982	96,100
» » » 12% 1- 4-1982	95,700
» » » 12% 1-10-1983	93,200
» » » 12% 1- 1-1984	93,07
» » » 12% 1- 4-1984	93,225
» » » 12% 1-10-1984	92,650
» » » 12% 1-10-1987	92,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833 —
Dollaro canadese	725,155
Marco germanico	472,165
Fiorino olandese	430,47
Franco belga	29,49
Franco francese	202,71
Lira sterlina	1947,55
Lira irlandese	1757,85
Corona danese	151,73
Corona norvegese	171,87
Corona svedese	200,13
Franco svizzero	510,85
Scellino austriaco	66,235
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	11,887
Yen giapponese	3,831

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1980 — INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			81.915		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	17.875.578			
	residui	3.430.529			
	Totale		21.306.107		
Accensione di prestiti	competenza	3.039.214			
	residui	—			
	Totale		3.039.214		
Spese correnti	competenza			20.525.465	
	residui			3.339.614	
	Totale				23.865.079
Spese in conto capitale	competenza			1.458.575	
	residui			1.254.032	
	Totale				2.712.607
Rimborso di prestiti	competenza			1.816.810	
	residui			1.708.649	
	Totale				3.525.459
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		43.676.007		32.176.691	
Conti correnti		84.413.257		77.397.422	
Incassi da regolare		19.645.193		20.014.667	
Altre gestioni		29.426.699		31.814.810	
	Totale		177.161.156		161.403.590
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		25.578		205.056	
Pagamenti da regolare		2.448.937		4.971.767	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.977.470		4.618.621	
Altri crediti		50.001.683		55.671.661	
	Totale		55.453.668		65.467.105
	Totale complessivo		257.042.060		256.973.840
Fondo di cassa al 30 aprile 1980			—		68.220
	Totale a pareggio		257.042.060		257.042.060

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 APRILE 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		68.220	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	179.864		
Pagamenti da regolare	8.365.637		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	11.372.252		
Altri crediti	35.445.625		
Totale crediti		55.363.378	
In complesso			55.431.598
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	81.048.434		
Conti correnti	32.022.294		
Incassi da regolare	1.889.828		
Altre gestioni	11.357.785		
Totale debiti			126.318.341
Situazione del Tesoro (passività)			70.886.743

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1980: 676.512 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(5854)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 aprile 1980

ATTIVO

Oro . . . . . L.			14 566.925.227.846
Fecom per Crediti in oro . . »			7 231.197.600.217
Cassa . . . . . »			426.910.998.241
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito . .	L.	93 184.036.691	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . .	»	—	
			93.184.036.691
Anticipazioni			
— in conto corrente	L.	1.063.375.405.184	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . .	»	324.673.881.250	
— a scadenza fissa	»	2.180.408.716.000	
			3 568.458.002.434
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.			—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom .	L.	9.358.655.388.701	
— Fecom per crediti in dollari . . .	»	1.822.458.271.887	
— Altre attività	»	212.202.341.965	
			11 393.316.002.553
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	15.180.142.335.229	
— conti speciali	»	1.528.012.095.500	
			16 708.154.430.729
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.			—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »			1 453.231.278.474
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »			10 404.259.977.953
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie . . »			72.721.531.321
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . »			23 132.672.318.000
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »			103.482.049.975
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.129.333.640.958	
— altre attività	»	332.699.033.534	
			1 462.032.674.492
Immobili per uso ufficio . . . . L.			1
Partite varie attive . . . . »			2 545.264.420.399
Spese dell'esercizio . . . . »			111.651.769.468
L.			93.273.462.318.794
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			1.217.658.543.646
Depositi:			
— a garanzia	L.	7.068.892.895.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri . . .	»	77.581.563.875.701	
			84.650.456.771.620
Depositari di titoli e valori . . . . L.			1.708.898.763.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »			3.152.126.708
Totale . . . L.			180.853.628.524.338

PASSIVO

Circolazione . . . . L.			20 765 396 771 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »			142 631 349 022
Depositi in conto corrente liberi . . . . »			152 988 131 982
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »			1 000 020 000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »			251 180 066 035
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	32.969.501.676.414	
— altri	»	240.267.639.227	
			33 209 769 315 641
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	561.988.925.372	
— altri	»	19.128.896.996	
			581 117 822 368
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	966.023.170.128	
— altri	»	85.919.898.614	
			1 051 943 068 742
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu L.			9 053 655 872 104
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario . . . . »			—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . . »			—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . »			166 075 380 642
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »			18 872 976 878
Fondi diversi accantonati . . . . »			24 636 621 183 038
Partite varie passive . . . . »			2 807 918 442 012
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	113.106.674.913	
Fondo di riserva straordinario	»	119.145.619.448	
			232 552 294 361
Utile netto da ripartire . . . . L.			66 087 724 012
Rendite dell'esercizio . . . . »			135 651 900 957
L.			93.273.462.318.794
Impegni . . . . L.			1.217.658.543.646
Depositanti . . . . »			84.650.456.771.620
Titoli e valori presso terzi . . . . »			1.708.898.763.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »			3.152.126.708
Totale . . . L.			180.853.628.524.338

(5855)

Il Governatore: Ciampi

Il ragioniere generale: Salonico

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di l'Aquila.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 609/19 in data 25 marzo 1980, con la quale il presidente della corte d'appello dell'Aquila nell'informare che il prof. Del Vecchio Francesco, componente effettivo di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Pettinicchio Bruno Luciano;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Pettinicchio Bruno Luciano, incaricato dell'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico presso l'istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello dell'Aquila in sostituzione del prof. Del Vecchio Francesco.

Roma, addì 21 aprile 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1980
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 341

(5590)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a sei posti di coadiutore, elevati a otto

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 5-6 (maggio-giugno) anno 1980 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 12 giugno 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1980, registro n. 1, foglio n. 224, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a sei posti, elevati ad otto, di coadiutore in prova, nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1978, modificato con decreto ministeriale 20 dicembre 1979, e sono stati dichiarati i vincitori nonchè gli idonei del concorso stesso.

(5887)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Felice Muratori ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per precedenti impegni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Bruno Bagozzi, primario degli istituti ospedali di Trento, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 4 marzo 1980 in sostituzione del prof. Felice Muratori, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 240

(5762)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giuseppe Manai ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Adelelmo Bonini, primario degli ospedali riuniti di Trieste, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 4 marzo 1980 in sostituzione del prof. Giuseppe Manai, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 242

(5761)

Elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1977 e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 21 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Besio Gian Luigi, nato a Genova il 6 marzo 1926;
Gentili Biagio, nato a Valmontone il 17 marzo 1920.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso della idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 21 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Diara Renzo, nato a Livorno il 19 settembre 1925;
Ghislanzoni Roberto, nato a Morbegno il 5 febbraio 1922;
Polvar Giovanni, nato a Komarom il 12 novembre 1914.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5710)

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1978;

Accertato che al n. 193 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Formisano Drunello anzichè Formisano Brunella;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 193 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 19 gennaio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1980 leggasi: « Formisano Brunella » anzichè: « Formisano Drunello ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5711)

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88, del 31 marzo 1977 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1975;

Accertato che al n. 94 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Gazzola Argo, nato a Travo (Pisa), anzichè Gazzola Ugo, nato a Travo (Piacenza);

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 94 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia sessione 1975, approvata con decreto ministeriale 18 febbraio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 31 marzo 1977, leggasi: « Gazzola Ugo, nato a Travo (Piacenza) », anzichè: « Gazzola Argo, nato a Travo (Pisa) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5712)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario presso l'ospedale lungodegenti;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo-facciale;

tre posti di aiuto e sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico-fisiatra addetto al servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di virologia;

dieci posti di assistente anestesista addetto all'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università di Genova.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1973/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del terzo servizio di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del terzo servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1974/S)

OSPEDALE « A. GALATEO » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pneumologo;

un posto di primario pneumologo, addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Lecce.

(1971/S)

R E G I O N I

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **17.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980. Aggiornamento del bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubbl. nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *marzo* 1980)

(*Omissis*).

(4711)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **18.**

Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubbl. nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali nel rispetto dei princìpi fondamentali della contabilità pubblica previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 2.

Collegamento con il piano sanitario regionale

La presente legge assicura il collegamento tra il bilancio delle unità sanitarie locali e il piano sanitario regionale, nell'ambito degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione tutte le informazioni da essa richieste.

La giunta regionale determina i criteri e le modalità per la rilevazione e la trasmissione dei dati e promuove le opporture iniziative intese alla realizzazione di un sistema informativo unificato, anche ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornirsi reciprocamente ogni dato e notizia utile allo svolgimento delle funzioni sanitarie.

Costituiscono strumenti finanziari di attuazione del piano sanitario regionale il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il rendiconto generale delle unità sanitarie locali.

Capo II

BILANCIO

Art. 3.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi, i progetti speciali e le priorità individuati dal piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e ha la stessa durata del piano sanitario regionale. Esso è approvato ed aggiornato insieme al bilancio annuale con la stessa procedura prevista per l'approvazione di quest'ultimo.

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse finanziarie che le unità sanitarie locali prevedono di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione vigente che ai nuovi prevedibili interventi statali o regionali.

In particolare esso costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri, mentre non autorizza la riscossione delle entrate né la esecuzione delle spese in esso contemplate.

Art. 4.

Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale, la previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali, è determinata in base ai parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.

La previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale, è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.

Sono altresì previste le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi in relazione alla normativa vigente nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei provvedimenti di riparto.

Art. 5.

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le competenze del personale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso la previsione della spesa deve essere contenuta entro i limiti dell'entrata.

Art. 6.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

Le entrate e le spese correnti sono iscritte in relazione alla classificazione del bilancio annuale.

Le spese in conto capitale sono iscritte per programmi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 7.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario delle unità sanitarie locali ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Dopo il termine del 31 dicembre non possono più essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spese nonché operazioni di cassa sul bilancio precedente.

Art. 8.

Bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza entro il limite massimo, per ciascun capitolo della previsione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Tra le entrate o le spese di cui al punto 2) è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e il corrispondente stanziamento a pareggio.

Le entrate di cui al punto 3) devono comprendere l'ammontare della giacenza presunta di cassa all'inizio dell'esercizio.

Art. 9.

Stanziamenti di competenza per la spesa

Gli stanziamenti di spesa formulati in termini di competenza, sono iscritti in bilancio nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico del medesimo per l'attuazione dei compiti istituzionali delle unità sanitarie locali.

Nel caso di spese a carattere pluriennale, la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata con i criteri di cui al primo comma e nei limiti dell'importo complessivo indicato dal provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle quote già stanziate nei precedenti bilanci.

Le spese relative ai presidi e servizi multizonali devono essere iscritte nel bilancio dell'unità sanitaria locale competente per territorio ed evidenziate in apposito specifico conto allegato al bilancio stesso.

L'unità sanitaria locale rileva almeno trimestralmente le spese impegnate per tali servizi e presidi.

Art. 10.

Stanziamenti di cassa per la spesa

Le previsioni di cassa sono iscritte in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che, per ciascun capitolo, si prevede di dover effettuare, nell'esercizio, in conto residui e in conto competenza.

Gli stanziamenti suddetti devono essere correlati alle previste disponibilità complessive di cassa dell'esercizio.

Art. 11.

Equilibrio del bilancio di competenza

Il totale delle spese che potranno essere impegnate non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare.

E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo quanto previsto dal successivo art. 28.

Art. 12.

Equilibrio del bilancio di cassa

In ciascun bilancio il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere aumentato della presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 13.

Integrità ed universalità del bilancio

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio delle unità sanitarie locali nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

Sono vietate le gestioni di fondi fuori bilancio.

Art. 14.

Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

Entro il 15 ottobre di ogni anno il comitato di gestione delle unità sanitarie locali presenta all'assemblea il bilancio di previsione annuale corredato dei pareri dei singoli consigli comunali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale sulla « Organizzazione del servizio sanitario regionale ».

Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati:

1) i prospetti dimostrativi delle spese riclassificate per funzioni e centri di costo;

2) prospetti dimostrativi delle spese e presidi multizonali;

3) prospetti dimostrativi della spesa per il personale in servizio;

4) relazione sulle attività, sui livelli assistenziali, sulle risorse che si prevede di acquisire e sui criteri di utilizzo delle medesime.

Entro il 15 novembre dello stesso anno l'assemblea approva il bilancio di previsione annuale e lo trasmette, corredato degli allegati, al comitato regionale di controllo ed alla giunta regionale entro il 30 novembre.

In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale l'assemblea approva gli aggiornamenti del bilancio pluriennale.

Art. 15.

Collegamento con il bilancio dei comuni e delle comunità montane

Entro dieci giorni dalla intervenuta esecutività le unità sanitarie locali trasmettono copia del bilancio ai comuni o alle comunità montane competenti.

I comuni e le comunità montane, ciascuno per gli ambiti territoriali di competenza previsti dall'art. 2 della legge regionale sulla « Organizzazione del servizio sanitario regionale », iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dell'unità sanitaria locale.

I bilanci di previsione delle unità sanitarie locali devono essere allegati alle contabilità dei comuni o comunità montane cui si riferiscono.

Art. 16.

L'esercizio provvisorio è consentito per la durata massima di un trimestre durante il quale sono autorizzati, per ciascun mese, l'impegno e il pagamento delle spese in ragione di un dodicesimo dello stanziamento finale previsto da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili o nel caso di spese dovute per legge o per contratto divenuto esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Art. 17.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata rinviata all'unità sanitaria locale dal comitato regionale di controllo a norma degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'unità sanitaria locale stessa è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio, ovvero — nel caso in cui il rinvio investa l'intero bilancio — limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, o nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili.

Art. 18.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio annuale, le entrate si ripartiscono in titoli a seconda che provengano dal fondo sanitario regionale o da altre assegnazioni per il finanziamento della spesa corrente, che derivino dalla gestione di attività a pagamento e da redditi patrimoniali e recuperi diversi o dalla assegnazione di fondi e contributi destinati agli investimenti, ovvero si riferiscano alle contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la natura dei cespiti e, nell'ambito di queste, in capitoli secondo l'oggetto. L'ulteriore suddivisione in articoli è facoltativa.

Le categorie e i capitoli sono numerati progressivamente anche in maniera discontinua per le esigenze della codificazione meccanografica.

Il bilancio deve contenere un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 19.

Classificazione delle spese

Nel bilancio annuale le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di pertinenza della parte corrente, della parte in conto capitale, ovvero riguardino il rimborso di prestiti o le contabilità speciali.

La parte corrente comprende le spese di funzionamento e di mantenimento.

La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le spese si ripartiscono in categorie secondo l'analisi economica.

La numerazione dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

Art. 20.

Schema di bilancio unificato

Nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, delibera lo schema di bilancio unificato che deve essere adottato dalle unità sanitarie locali.

Art. 21.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione è iscritto, sia in termini di competenza che di cassa, un fondo di riserva da destinare alle spese impreviste, nonché alle maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio.

Il fondo di riserva di cui al comma precedente non può superare l'uno per cento della complessiva spesa prevista.

L'utilizzo del fondo di riserva è disposto con delibera del comitato di gestione.

Art. 22.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del comitato di gestione non soggetto a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è iscritto in bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

Art. 23.

Autorizzazione di ulteriori spese

Le spese a cui le unità sanitarie locali non possono provvedere con gli stanziamenti del bilancio o mediante prelievo dal fondo di riserva, devono essere preventivamente autorizzate, su parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale che provvede alla contestuale assegnazione del finanziamento con il fondo di riserva regionale previsto dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 24.

Assestamento di bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente, approva l'assestamento del bilancio mediante il quale — oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti di competenza — provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento del saldo finanziario dell'esercizio precedente;

3) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea delibera l'utilizzo del medesimo per interventi di investimento.

Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, l'assemblea, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi deliberanti dei comuni associati o della comunità montana per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede alla iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

Art. 25.

Variazioni di bilancio

Entro il 30 novembre di ogni anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, approva le necessarie variazioni del bilancio di competenza e di cassa.

Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere disposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Art. 26.

Storno di fondi

Agli storni di fondi tra i capitoli della stessa categoria provvede il comitato di gestione.

Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e gli stanziamenti della competenza.

Sono altresì vietati gli storni tra gli stanziamenti di spesa iscritti in titoli diversi.

Le somme che si intendono prelevare da un capitolo devono essere disponibili nello stesso in rapporto al fabbisogno dell'esercizio.

Art. 27.

Somministrazione delle quote del fondo sanitario regionale

Entro il giorno 10 del mese precedente ciascun trimestre le unità sanitarie locali trasmettono alla giunta regionale il preventivo trimestrale di cassa, entro i limiti della previsione del bilancio annuale di cassa.

La giunta regionale, sulla base dei preventivi trimestrali di cui al comma precedente, trasferisce alle unità sanitarie locali, all'inizio di ciascun trimestre, le quote di spettanza sul fondo sanitario regionale.

La giunta regionale eroga, altresì, le quote della riserva del fondo sanitario regionale previste dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 28.

Anticipazioni di cassa

Per far fronte a temporanee deficienze di cassa le unità sanitarie locali possono contrarre anticipazioni con il tesoriere.

L'anticipazione è deliberata dal comitato di gestione in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

L'importo mensile dell'anticipazione non può superare un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale assegnata.

Le eventuali anticipazioni devono essere estinte con le somministrazioni delle quote trimestrali del fondo sanitario regionale.

Capo III

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 29.

Accertamento delle entrate

Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili.

L'entrata è accertata quando l'ufficio economico-finanziario competente dell'unità sanitaria locale, appurata la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 30.

Riscossione e versamento delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma all'unità sanitaria locale, tramite il tesoriere od altro ufficio, ente o incaricato a norma di legge, regolamento o altri atti amministrativi.

Le somme riscosse da uffici o enti esterni alle unità sanitarie locali o dagli incaricati sono versate integralmente al tesoriere nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal titolo.

Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo firmato dal competente responsabile dell'ufficio economico-finanziario e dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, da scegliere nell'ambito del comitato stesso.

Il tesoriere effettua l'incasso anche quando le somme non siano iscritte in bilancio, o siano iscritte in difetto e, pur in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo.

Art. 31.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

In sede di conto consuntivo deve essere data dimostrazione motivata dell'eventuale eliminazione di residui attivi.

Art. 32.

Fasi della spesa

Sono spese delle unità sanitarie locali quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio a norma di legge, regolamenti od altri atti amministrativi, costituenti, titolo valido di impegno.

Tutte le spese delle unità sanitarie locali passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione;
d) pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 33.

Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicarne l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte.

Gli organi delle unità sanitarie locali assumono gli impegni secondo le rispettive competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso.

Per specifiche ragioni d'urgenza, adeguatamente motivate, il presidente può adottare provvedimenti che impegnino il bilancio, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalla unità sanitaria locale a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dello esercizio stesso.

Per le spese relative ad affitti e ad altri oneri di carattere continuativo o ricorrente, l'impegno può estendersi a più esercizi.

Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, l'unità sanitaria locale può deliberare la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni nei limiti della somma necessaria per l'esecuzione dell'intera opera o dell'intero intervento. In tal caso formano impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Dopo il 31 dicembre nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia.

Art. 34.

Registrazione degli impegni di spesa

Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio delle unità sanitarie locali devono essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, all'ufficio economico finanziario competente il quale, accertata la legittimità della spesa, la esatta imputazione del bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la registrazione provvisoria dell'impegno.

Gli atti di impegno debbono contenere l'indicazione della situazione contabile del capitolo a cui la spesa viene imputata e dopo la loro adozione devono essere trasmessi allo stesso ufficio di cui al primo comma per la registrazione definitiva dello impegno.

Art. 35.

Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare esatto del debito scaduto sulla base di idonea documentazione dopo aver accertato sia l'esistenza dell'impegno che l'avvenuta regolare esecuzione delle opere o della fornitura dei beni e dei servizi.

Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione esecutiva provvede il comitato di gestione con apposito atto non soggetto a controllo.

Per specifiche ragioni d'urgenza il presidente può adottare provvedimenti di liquidazione, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

Le spese fisse sono liquidate dal presidente o suo delegato con lo stesso atto di ordinazione delle spese stesse.

Art. 36.

Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere a mezzo di mandati individuali o collettivi di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. Ciascun titolo di spesa non può essere riferito a più capitoli.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato membro del comitato stesso, nonché dal competente responsabile dell'ufficio economico-finanziario.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai commi precedenti l'ufficio:

a) verifica che sia intervenuta la liquidazione;

b) riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dello impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni con le quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni non siano divenute esecutive o dichiarate immediatamente eseguibili.

L'unità sanitaria locale provvede al pagamento delle forniture di beni e servizi entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, salvi i casi di contestazione, per inadempienze contrattuali da parte dei fornitori.

Art. 37.

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, secondo i casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, da buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 38.

Estinzione dei titoli di spesa

I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere delle unità sanitarie locali nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa mediante:

a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;

b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

d) commutazione in reversale d'incasso a favore dell'unità sanitaria locale per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e) assegno postale localizzato.

Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) ed *e*) occorre l'espressa richiesta dei creditori.

Art. 39.

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale è affidato dal comitato di gestione ad un istituto di credito singolo od associato, operante nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, avente i requisiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 40.

Funzionari delegati

Nei casi in cui si renda necessario garantire una maggiore capacità operativa ai presidi dell'unità sanitaria locale, il comitato di gestione può autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati per il funzionamento degli uffici, dei servizi e per la piccola manutenzione ordinaria degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti.

Con apposito atto deliberativo il comitato di gestione stabilisce i limiti delle aperture di credito e le modalità di utilizzo.

Il funzionario delegato effettua i prelevamenti dell'apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.

Il prelievo è effettuato nei limiti dell'apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.

Art. 41.

Rendicontazione delle spese da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate — corredato dai documenti giustificativi delle spese — trimestralmente, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in dieci giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

Il competente ufficio economico-finanziario esegue i riscontri ed invia il rendiconto al comitato di gestione il quale lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro, l'ufficio accerti irregolarità nei conti, carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'ufficio rimette gli atti al comitato per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Il funzionario delegato è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 42.

Titoli di spesa ineseguibili

Qualora l'ufficio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale non ritenga, in relazione ai riscontri di cui ai precedenti articoli 33, 35 e 36, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamneto, ne riferisce, con adeguata motivazione e con l'indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al presidente del comitato di gestione o al suo delegato.

Qualora il presidente o il suo delegato intende dar corso al provvedimento, dà in proposito ordine scritto al funzionario responsabile che è tenuto ad eseguirlo, salvo il caso in cui l'esecuzione dell'ordine non costituisca violazione della legge penale.

Copia dell'ordine scritto di cui al precedente comma deve essere presentata al comitato di gestione nella prima riunione successiva ed allegata al titolo cui si riferisce.

Art. 43.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

In caso di necessità le somme stanziate in conto capitale, anche se non impegnate, possono essere conservate nel conto dei residui passivi per un solo esercizio successivo a quello di stanziamento.

Art. 44.

Perezione

I residui passivi relativi a spese correnti possono essere conservati per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Trascorso tale termine essi costituiscono economie di spesa salvo la riassegnazione — in caso di richiesta dei creditori — ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante l'utilizzo del fondo di riserva dell'unità sanitaria locale.

Capo IV

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E DEI COSTI

Art. 45.

Beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale

Fanno parte del patrimonio assegnato alla unità sanitaria locale tutti i beni immobili e beni mobili di proprietà dei comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dalla unità sanitaria locale.

Art. 46.

Inventario dei beni patrimoniali

I beni patrimoniali di cui al precedente art. 45 sono iscritti nell'inventario del comune in cui sono collocati.

Gli stessi beni patrimoniali sono altresì iscritti nell'inventario descrittivo dell'unità sanitaria locale.

Gli inventari sono tenuti dalla unità sanitaria locale separatamente per gli immobili e per i mobili.

L'inventario dei beni immobili a disposizione dell'unità sanitaria locale consiste in uno stato descrittivo comprendente le seguenti indicazioni:

1) la denominazione e l'ubicazione;
2) la descrizione e i dati catastali;
3) il titolo di provenienza;
4) il servizio specifico cui sono destinati;
5) il numero progressivo di carico.

I beni mobili, esclusi quelli di consumo, sono indicati in un inventario descrittivo che deve contenere:

1) la denominazione e la descrizione dei singoli beni;
2) il numero di inventario attribuito ad ogni bene;
3) la data, l'ufficio o il servizio che l'ha presi in carico;
4) il titolo di provenienza;
5) gli estremi del discarico.

Art. 47.

Consegnatari dei beni mobili

Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi.

I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, fino alla loro formale discarica, e devono tenere un registro descrittivo degli stessi.

Il comitato di gestione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari.

Art. 48.

Dichiarazione di fuori uso e di scarico

I beni mobili a disposizione dell'unità sanitaria locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione sulla base di una motivata proposta del competente ufficio.

Copia dell'atto deliberativo deve essere trasmessa al comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.

Art. 49.

Manutenzione del patrimonio

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 45 provvede l'unità sanitaria locale.

Art. 50.

Acquisizione ed alienazione dei beni patrimoniali

Tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio di cui al precedente art. 45 sono compiuti in nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni.

L'acquisto e l'alienazione dei beni immobili è deliberato dall'assemblea su proposta del comitato di gestione, previo parere motivato del consiglio comunale nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile e autorizzazione della giunta regionale su conforme parere della commissione consiliare competente.

I comuni devono pronunziarsi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Qualora l'assemblea dell'unità sanitaria locale decida di agire in difformità del parere espresso dal comune, deve motivare la decisione così difforme.

Il ricavato dalla alienazione dei beni immobili deve essere impiegato nell'acquisto di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistente.

All'acquisto e alla alienazione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.

Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le competenze a ciascuno attribuite, possono altresì disporre una diversa utilizzazione dei beni, fermo restando il vincolo di destinazione alle finalità del servizio sanitario gestito dalle unità sanitarie medesime.

Art. 51.

Contabilità di magazzino

Le unità sanitarie locali devono provvedere alla istituzione delle contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici e agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla determinazione dei valori e delle quantità dei beni esistenti all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all'anno.

Art. 52.

Carico e scarico di magazzino

Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite giornalmente.

La valutazione dei beni in carico, è effettuata in base al prezzo di acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

Per i beni in discarico deve essere rilevata l'imputazione ai centri di costo.

Art. 53.

Contabilità dei costi

Le unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.

La giunta regionale indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.

La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.

Art. 54.

Rilevazione dei costi

Al competente ufficio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla base degli elementi che sono forniti dagli uffici e servizi interessati alla rilevazione medesima.

La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituire strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria regionale.

Capo V

CONTRATTI

Art. 55.

Legittimazione a contrarre

Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti e agli altri contratti, comunque riguardanti le funzioni e i servizi delle unità sanitarie locali provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell'assemblea, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del secondo comma del precedente art. 50.

Art. 56.

Contenuto e limiti

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a nove anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del contratto.

Devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori, e anticipazioni fino a un massimo del 30 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Le spese di contratto — ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente — sono a carico del contraento privato.

I contratti relativi alle forniture dei beni e servizi non possono essere stipulati con termini di pagamento superiori a quanto previsto dal precedente art. 36, ultimo comma.

Art. 57.

Forme di contrattazioni

Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la unità sanitaria locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la unità sanitaria locale.

Art. 58.

Scelta delle procedure

Il comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta dei competenti uffici o servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente art. 57 al fine, di garantire la economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

Art. 59.

Capitolati generali e speciali

Il comitato di gestione, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 60.

Licitazione e trattativa privata

I contratti di importo pari o superiore a L. 50.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a L. 50.000.000, purchè non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

La procedura di cui al comma precedente, può essere adottata, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti e nei casi di rescissione di contratto ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

2) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 2.000.000 (duemilioni) possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, nei seguenti casi:

1) per l'acquisto e fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari;

3) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi dell'unità sanitaria locale.

Per le forniture di beni e servizi il limite di cui al secondo comma del presente articolo va riferito all'anno solare.

Art. 61.

Procedimento per l'asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e condizioni per l'ammissione alla stessa, e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 63.

Art. 62.

Procedimento per la licitazione privata

Nei casi in cui si procede a licitazione privata l'unità sanitaria locale invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto mediante invio di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto stesso.

Tale schema deve essere restituito entro il termine stabilito, munito della firma e con la indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto tra quelli di cui al successivo art. 63 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione e avvalendosi di elenchi distinti per categorie merceologiche, predisposti e aggiornati dai competenti uffici.

E' facoltà della giunta regionale di istituire, con la collaborazione tecnica delle unità sanitarie locali, appositi albi regionali dei fornitori del servizio sanitario regionale, distinti per categorie merceologiche cui dovranno attenersi le unità sanitarie locali. Gli albi sono aggiornati con periodicità almeno semestrale.

Art. 63.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e di licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, membro del comitato, assistito da due testimoni e da un funzionario verbalizzante.

L'aggiudicazione è effettuata in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali deriva una entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a*), l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 30 per cento alla media delle offerte pervenute.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 64.

Procedimento per l'appalto-concorso

Per speciali forniture l'unità sanitaria locale può ricorrere all'appalto-concorso.

In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Scaduto tale termine, il comitato di gestione procede all'esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti, nonchè sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio.

Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, il comitato di gestione può sentire il parere di una commissione di tre esperti all'uopo da esso nominata.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso il comitato di gestione da luogo ad altra gara.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto, salvo quanto previsto dal successivo art. 65, quinto comma.

La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

Art. 65.

Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto — ove stipulato in forma pubblico-amministrativa — da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione il contratto può essere ricevuto anche da un notaio.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito alla gara.

I contratti stipulati in esecuzione di provvedimenti esecutivi non sono soggetti al visto di esecutività.

Art. 66.

Ufficiale rogante

I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti, nonchè quelli di cui alla lettera *a*) del comma quarto dell'art. 65, sono registrati nel repertorio tenuto dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti dell'unità sanitaria locale.

Art. 67.

Cauzione

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente però al miglioramento del prezzo.

Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori.

Art. 68.

Esecuzione dei contratti

Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo previa deliberazione del comitato di gestione.

Art. 69.

Servizi in economia

I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

Art. 70.

Esecuzione dei lavori in economia

Il comitato di gestione, in relazione a particolari esigenze dei servizi, può disporre la esecuzione di lavori in economia, per un importo non superiore a L. 20.000.000.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'ente;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile all'ente.

L'acquisto di materiali occorrenti alla esecuzione dei predetti lavori deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui al presente capo.

Art. 71.

Provviste in economia

Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi e alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per un importo non superiore a L. 5.000.000, che l'approvvigionamento sia effettuato in economia.

Per quanto concerne il limite di spesa, si applica la disposizione contenute nell'ultimo comma del precedente art. 60.

Art. 72.

Progettazione, esecuzione e collaudo di opere di competenza dell'unità sanitaria locale - Rinvio

Alla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di competenza delle unità sanitarie locali si applicano — in quanto non in contrasto con la presente legge — le norme della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20.

Art. 73.

Ricerche e trattative regionali e forme collaborative tra unità sanitarie locali

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria, giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali possono rivolgersi.

In tal caso le unità sanitarie locali sono autorizzate a ricorrere alla trattativa privata.

La giunta regionale promuove iniziative per la realizzazione tra le unità sanitarie locali di forme associative per acquisto di beni e per la gestione dei servizi di comune interesse.

Capo VI

RESPONSABILITÀ, CONTROLLO E RENDICONTI

Art. 74.

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale sono responsabili personalmente e solidalmente secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, quarto comma, della presente legge e in genere per i danni derivanti da violazione di obblighi di funzioni o di servizio.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito, e purchè l'esecuzione dell'ordine ricevuto non comporti violazione della legge penale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dalla giunta regionale e finanziabili con la quota del fondo di riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I membri del comitato di gestione sono responsabili personalmente e solidalmente delle spese pagate in relazione alle deliberazioni che siano state dichiarate immediatamente eseguibili e successivamente annullate dall'organo di controllo.

Art. 75.

Verifiche di gestione e di efficienza

Il controllo sulla gestione e sulla efficienza della medesima compete all'assemblea dell'unità sanitaria locale e alla giunta regionale.

A tale fine il comitato di gestione è tenuto, su richiesta dei predetti organi, a presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale per la parte di competenza e sui risultati economico-finanziari e di efficienza della gestione, con evidenza separata dei presidi e servizi multizonali.

La giunta regionale può disporre verifiche presso le unità sanitarie locali sulla destinazione e sull'utilizzazione delle assegnazioni regionali.

Art. 76.

Verifiche di cassa e vigilanza sulla gestione di tesoreria

L'assemblea dell'unità sanitaria locale individua l'organo competente ad effettuare le verifiche di cassa allo scadere di ogni bimestre.

In caso di accertato disavanzo le risultanze devono essere comunicate immediatamente ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle comunità montane anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le risultanze delle verifiche di cassa devono comunque essere sempre comunicate al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dal comitato di gestione.

La convenzione di tesoreria detta norme per consentire all'ufficio economico finanziario competente l'accertamento dello stato dei pagamenti e delle riscossione, nonchè per stimolare la collaborazione tra detti uffici e il tesoriere al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonchè l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 77.

Rendiconti trimestrali di gestione

Le unità sanitarie locali devono fornire alla giunta regionale rendiconti trimestrali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre in cui sia dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonchè dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data di resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine previsto dall'ultimo comma del precedente art. 36, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine di trenta giorni, la giunta regionale fatta salva la facoltà di concedere una proroga di giorni dieci, provvede alla nomina di un commissario per tali adempimenti.

I rendiconti devono essere redatti sulla base di un modello uniforme predisposto nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento regionale.

Copia dei predetti rendiconti deve essere trasmessa ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle comunità montane al fine della adozione degli eventuali provvedimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 78.

Rendiconto generale annuale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e l'elenco descrittivo del patrimonio in dotazione.

Al rendiconto deve essere allegata la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. In particolare devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per funzioni e centri di costo o, per programmi, in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presidi multizonali.

Art. 79.

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 80.

Elenco descrittivo del patrimonio

L'elenco descrittivo del patrimonio deve indicare alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

1) i beni mobili e immobili assegnati all'unità sanitaria locale, raggruppati in relazione alla appartenenza al patrimonio dei singoli comuni, con la specificazione dei servizi cui sono destinati;

2) la dimostrazione della concordanza tra le variazioni nella consistenza dei beni in dotazione ed i corrispondenti movimenti del conto finanziario.

Art. 81.

Formazione ed approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione all'assemblea dell'unità sanitaria locale, unitamente al parere dei consigli comunali previsto dall'art. 7 della legge sull'« organizzazione del servizio sanitario regionale », entro il 31 maggio dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.

L'assemblea provvede all'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno e lo trasmette, corredato degli allegati, al comitato di controllo e alla giunta regionale entro il 20 luglio.

Le unità sanitarie locali che gestiscono servizi e presidi multizonali devono trasmettere copia del conto di cui all'ultimo comma del precedente art. 78 alle altre unità sanitarie locali interessate a tali servizi.

Art. 82.

Collegamento con il rendiconto dei comuni e delle comunità montane

Entro dieci giorni dalla intervenuta esecutività, le unità sanitarie locali trasmettono copia del rendiconto annuale ai comuni e alle comunità montane competenti.

I comuni e le comunità montane iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle entrate e delle spese.

I rendiconti annuali delle unità sanitarie locali devono essere allegati ai rendiconti dei comuni o delle comunità montane.

Capo VII

COORDINATA DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 83.

Finanziamento della gestione dei servizi sociali

L'assemblea è competente per la determinazione delle quote di partecipazione dei comuni per il finanziamento della gestione associata dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale sull'« organizzazione del servizio sanitario regionale ».

Art. 84.

Gestione dei servizi sociali

Il bilancio ed il conto consuntivo della gestione dei servizi sociali devono essere tenuti distinti da quelli della gestione dei servizi sanitari.

Ai bilanci della gestione dei servizi sociali si applicano tutte le norme di cui alla presente legge.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85.

Rapporti giuridici pregressi

Salvo i casi contemplati dall'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali, sono trasferiti, al momento della entrata in funzione delle unità sanitarie locali medesime, ai comuni competenti per territorio e da questi definiti mediante apposita gestione autonoma a stralcio.

Gli eventuali avanzi netti complessivi delle gestioni di cui al comma precedente devono affluire alle entrate dello Stato ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli eventuali disavanzi netti complessivi non possono gravare sui bilanci dei comuni.

Art. 86.

Trasferimento del patrimonio ai comuni

In relazione a quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti interessati devono effettuare, di intesa con il comune competente, la ricognizione dei beni mobili ed immobili da trasferire al patrimonio di quest'ultimo.

I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati richiesti per l'inventario dei comuni, nonché di tutti gli elementi necessari per le prescritte volture.

I comuni procedono alla acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite deliberazioni consiliari.

Art. 87.

Attribuzione del patrimonio delle unità sanitarie locali

I comuni, con deliberazioni del consiglio attribuiscono alle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili già destinati ai servizi sanitari e igienico-sanitari, siano essi di precedente proprietà comunale che trasferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la eccezione dei beni patrimoniali per i quali è prevista l'utilizzazione da parte dei comuni stessi.

Art. 88.

Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, è, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità della Regione e dello Stato.

Art. 89.

Richiamo al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti dell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 dicembre 1979 (atto n. 1424) e in data 12 febbraio 1980 (atto n. 1510) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 marzo 1980.

(4712)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **19.**

Delega alle comunità montane dell'Umbria, e ai comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana, delle funzioni amministrative in materia di boschi, terreni montani e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 26 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di vincoli per scopi idrogeologici dei boschi e dei terreni montani trasferite alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e col decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma degli articoli 118, comma terzo, della Costituzione e 71 dello statuto regionale, sono delegate alle comunità montane con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

La delega riguarda le funzioni amministrative previste dagli articoli 2 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concernenti:

le autorizzazioni per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e per la trasformazione dei terreni saldi in altri soggetti a periodica lavorazione;

le determinazioni nell'ambito delle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive nonchè quella dei lavori di dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, se ritenute necessarie;

la determinazione, la esclusione e la esenzione dei terreni nei confronti del vincolo idrogeologico, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

le autorizzazioni per il pascolo nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo;

la determinazione dei terreni da sottoporre a vincoli per altri scopi diversi da quello idrogeologico.

Art. 3.

Sono delegate altresì alle comunità montane dell'Umbria le seguenti funzioni amministrative concernenti:

il rilascio della licenza per la produzione a scopo di vendita e per la vendita di materiale forestale di propagazione di cui all'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269, quando la ditta svolge un'attività di interesse locale;

la tutela tecnica ed economica dei boschi, la tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici, di cui all'art. 1 DLv 12 marzo 1948, n. 804.

Art. 4.

Sono delegate inoltre, alle comunità montane, nell'ambito delle loro competenze territoriali, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni ai soli fini idrogeologici, per movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Art. 5.

Le funzioni amministrative previste dai precedenti articoli 2 e 3 sono delegate alle comunità montane nel cui ambito territoriale ricadono i singoli patrimoni interessati dal vincolo o dalla autorizzazione.

Le licenze per l'espletamento dell'attività vivaistica forestale sono rilasciate dalla comunità montana nel cui territorio si intende esercitare l'attività stessa.

Per la individuazione della comunità montana competente si applicano i criteri previsti dal successivo art. 6.

Art. 6.

Nel caso in cui il patrimonio interessato ricade sul territorio di più comunità montane, la funzione amministrativa è esercitata dalla comunità montana sul cui territorio insiste la parte prevalente del patrimonio stesso.

Qualora il patrimonio interessato non ricada in tutto o in parte nel territorio di alcuna comunità montana, le funzioni amministrative sono esercitate da quella comunità montana cui appartiene il comune nel cui territorio in tutto o nella maggior parte ricade lo stesso patrimonio interessato.

Se, infine, il patrimonio interessato dal provvedimento è posto su territorio di un comune non appartenente ad alcuna comunità montana le funzioni amministrative sono esercitate dal comune medesimo.

Art. 7.

Per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui alla presente legge gli enti delegati si avvalgono, su disposizione della giunta regionale, del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977, nonchè dei servizi tecnici regionali operanti nel territorio e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

La Regione può comandare il proprio personale presso gli enti delegati per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 8.

La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal consiglio regionale mediante direttiva di carattere generale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

Art. 9.

Qualora le amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la giunta regionale, sentito l'ente delegato e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

Art. 10.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, gli enti delegati presentano alla giunta regionale il rendiconto finanziario, relativo agli stanziamenti ricevuti nell'anno precedente.

Art. 11.

I mezzi finanziari per l'attuazione della presente legge sono ripartiti annualmente dalla giunta regionale in base ai seguenti criteri: 50 per cento in ragione della superficie dell'Ente; 30 per cento in ragione della popolazione; 20 per cento in ragione delle superfici soggette a vincolo.

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 3.000.000 con imputazione al cap. 4141, di nuova istituzione, denominato «Spese per la gestione delle competenze delegate alle comunità montane dell'Umbria in materia di boschi, terreni montani, e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico».

All'onere suddetto si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto al cap. 4080 del bilancio regionale dell'esercizio 1980.

A detto bilancio sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 4141	3.000.000	3.000.000
In diminuzione:		
Cap. 4080	3.000.000	3.000.000

Per gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità del presente provvedimento sarà determinata con la legge di bilancio nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio poliennale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *dicembre* 1979 (*atto n.* 1435) *e in data* 12 *febbraio* 1980 (*atto n.* 1508) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *marzo* 1980.

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **20**.

Leggi regionali 20 luglio 1979, n. 37; 20 luglio 1979, n. 38; 31 ottobre 1979, n. 60. Modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 26 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1979, n. 60, è sostituito dal seguente:

« A seguito del regolamento (CEE) n. 2141/79, alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) l'importo di 42 060 UC (Unità di conto) per ULU (Unità lavorativa uomo) previsto dal primo comma dell'art. 10 è sostituito con l'importo di 52.599 ECU (European currency unit) per ULU;

b) gli importi del quarto comma dell'art. 10 — 10.520 UC e 53.333 UC — vengono rispettivamente sostituiti con 13.158 ECU e 66.699 ECU;

c) gli importi dell'art. 13 vengono così sostituiti:

47 UC per ettaro con 58,9 ECU per ettaro;
32 UC per ettaro con 39,9 ECU per ettaro;
16 UC per ettaro con 20,3 ECU per ettaro;
2.350 UC per azienda con 5.888 ECU per azienda;
1.600 UC per azienda con 3.990 ECU per azienda;
800 UC per azienda con 2.031 ECU per azienda;

d) l'importo di 600 UC previsto dall'art. 18, primo comma, è sostituito con 751 ECU, mentre gli importi annuali sono così sostituiti:

258 UC con 320 ECU;

171 UC con 214 ECU;

105 UC con 131 ECU;

66 UC con 86 ECU;

e) l'importo di 60 UC di cui all'art. 18, secondo comma, è sostituito con 73,39 ECU;

f) gli importi di cui al secondo comma dell'art. 20, 2.600 UC e 7.890 UC sono rispettivamente sostituiti con 3.290 ECU e 9.867 ECU;

g) il quarto comma dell'art. 10 viene così modificato « Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame vivo, a titolo di prima dotazione, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alle seguenti condizioni:

nel caso di allevamenti bovini ed ovini, a conclusione del piano, l'importo delle vendite degli animali e dei loro prodotti rappresenti almeno il 60 per cento del complesso delle vendite;

nel caso di allevamenti suini, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini sia prodotto, al termine della realizzazione del piano, dall'azienda o dalle aziende associate nel loro complesso; gli investimenti previsti non siano inferiori a 13.158 ECU e non superiore a 66.699 ECU ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1979, n. 60, è sostituito col seguente:

« Al testo della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37, sono apportate le seguenti modifiche »:

a) il primo comma dell'art. 6, fino alla parola « Allevamento » viene sostituito dal seguente:

« La misura dell'indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati dagli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 con le seguenti modifiche degli importi previsti:

secondo comma, l'importo di 52,5 UC per UBA (Unità bestiame adulto) è sostituito con l'importo di 65,6 ECU per UBA e l'importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per UBA;

quarto comma, l'importo di 52,5 UC per ettaro è sostituito con 65,6 ECU per ettaro;

quinto comma, l'importo di 16 UC per UBA e per ettaro è sostituito con 20,3 ECU per ECU per UBA e per ettaro;

l'importo di cui alla lettera *b*) dell'art. 10 di 10.520 UC è sostituito con 13.158 ECU »;

b) al primo comma secondo periodo dell'art. 6 le parole « superiore ai m. 400 s.l.m. » sono sostituite con « superiore ai m. 500 s.l.m. ».

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni che dovessero rendersi ancora necessarie, alle leggi regionali n. 37/1979 e n. 38/1979, in attuazione di eventuali nuovi regolamenti comunitari in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 febbraio 1980 (atto n. 1511) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 1980.

(4713)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. **21**.

Istituzione del sistema informativo regionale per la programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria, ai fini della attività di programmazione propria e degli enti locali e delle loro associazioni, nonché per fornire alle associazioni sindacali e di categoria e alle forze sociali strumenti conoscitivi utili ai fini del loro concorso al processo di programmazione regionale, in attuazione dell'art. 16 dello statuto regionale, promuove l'istituzione del sistema informativo regionale per la programmazione con il concorso degli enti locali e delle loro associazioni.

Il sistema informativo regionale per la programmazione ha lo scopo di fornire agli operatori pubblici e privati l'insieme organico ed univoco delle informazioni elementari necessarie alla conoscenza dei principali fenomeni che interessano la realtà socio-economica della Regione in modo da rendere possibile la corretta formulazione e la verifica di piani e programmi, nonché la valutazione degli effetti degli interventi, con particolare riferimento agli effetti della spesa pubblica nella Regione.

Le attività di ricerca e di documentazione per il sistema informativo regionale sono svolte in modo da garantire, ove possibile, il coordinamento con analoghe iniziative di altre regioni e con rilevazioni dell'ISTAT.

Art. 2.

Saranno invitati a concorrere alla fornitura dei dati per il sistema informativo, nell'ambito della legislazione vigente e nelle forme che saranno concordate in modo da garantire la loro piena autonomia ed il rispetto dei propri regolamenti, oltre agli uffici della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti o ad essa collegati:

1) gli enti locali e le loro associazioni comprensoriali;

2) gli uffici centrali e periferici dello Stato, anche ai sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335;

3) l'I.N.P.S.;

4) le organizzazioni sindacali e di categoria;

5) l'Università degli studi di Perugia, gli istituti e le associazioni culturali pubblici e privati operanti sul territorio regionale, le imprese pubbliche e private.

Art. 3.

La Regione definisce le linee generali di indirizzo in modo da agevolare il coordinamento tra gli enti locali e le loro associazioni comprensoriali al fine di perseguire, insieme con la razionalizzazione dei servizi, sempre nell'ambito della legislazione vigente e nel rispetto della loro autonomia, anche la disponibilità di informazioni in forma omogenea utili per il sistema informativo.

Art. 4.

La giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, istituisce, sulla base dei criteri forniti dalla competente commissione consiliare permanente, un comitato tecnico permanente presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato e composto da esperti in materia designati dalla Regione, dagli enti locali, dal CRURES, dal CRUED, dall'ESAU, dalla Sviluppumbria, dall'Università degli studi di Perugia, dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province di Perugia e di Terni, dagli uffici provinciali di statistica istituiti presso le stesse C.C.I.A.A. dall'amministrazione periferica dello Stato e dall'I.N.P.S.

Il comitato ha il compito di organizzare sotto il profilo tecnico e metodologico le attività di ricerca e di acquisizione dei dati per il sistema informativo, al fine di garantirne l'organicità e l'unitarietà, nonché di verificare la congruenza tecnica dei singoli progetti di ricerca finanziati o controllati dalla Regione, anche in forza di leggi dello Stato o della Regione.

Il comitato fornisce la consulenza tecnica obbligatoria alla giunta regionale per la predisposizione della proposta di programma annuale delle attività per il sistema informativo, con indicazione della ripartizione della spesa annuale per singoli progetti.

Art. 5.

La proposta di programma annuale di attività per il sistema informativo deliberato dalla giunta regionale, è allegata alla « Relazione annuale sulla situazione economica e sociale della regione » unitamente ad una relazione consuntiva sullo stato di attuazione dei programmi precedenti; entrambi gli atti sono distintamente sottoposti alla discussione e all'approvazione da parte del consiglio regionale con atti amministrativi.

Art. 6.

La giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale approvato dal consiglio, cura, avvalendosi del comitato tecnico permanente, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività per la raccolta e l'elaborazione dei dati per il sistema informativo, con l'ausilio dei propri uffici, del CRURES e del CRUED.

Art. 7.

La regione dell'Umbria, avvalendosi dei propri uffici e del CRURES, provvede a diffondere pubblicazioni periodiche con frequenza adeguata, ai fini di una tempestiva comunicazione dei principali risultati desunti dal sistema informativo regionale, con particolare riferimento alle attività di programmazione e di verifica dello stato di attuazione di singoli progetti, sia a livello regionale che comprensoriale.

I dati elementari costituenti il sistema informativo e le elaborazioni su di essi che non siano pubblicati con le modalità del comma precedente sono comunque a disposizione degli organi del consiglio regionale, nonché degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Eventuali richieste di particolari informazioni ed elaborazioni da parte di altri soggetti possono essere soddisfatte con spesa a carico del richiedente, fermo restando quanto stabilito dall'art. 28 terzo comma, dello statuto regionale in ordine agli atti e alle procedure regionali qualificati riservati dal presidente della giunta.

Le informazioni che riguardano i soggetti privati sono vincolate dal segreto d'ufficio, secondo le vigenti disposizioni in materia; possono essere rese pubbliche solo in forma collettiva per i fini statistici, e comunque in modo che non sia individuabile il soggetto cui sono riferite.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di L. 300.000.000 in termini di competenza e di L. 190.000.000 in termini di cassa, che sarà iscritta al cap. 730, del bilancio dello stesso esercizio, denominato: « Spese per la istituzione ed il funzionamento del sistema informativo regionale per la programmazione ». Alla copertura finanziaria si provvede, ai sensi dell'art. 26, quinto comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto al capitolo 6120 del bilancio regionale dell'esercizio 1979.

La presente spesa trova riferimento nel settore I, programma 3, lettera *B*, punto 2 del bilancio pluriennale per il triennio 1979/81.

Alla determinazione degli oneri per gli esercizi successivi, si provvederà in sede di approvazione delle relative leggi di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 gennaio 1980 (atto n. 1449) e in data 3 marzo 1980 (atto n. 1528) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. **22.**

Interventi per lo sviluppo della speleologia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 dello statuto regionale, la Regione favorisce lo sviluppo dell'attività speleologica in Umbria mediante la concessione di contributi per la ricerca speleologica e le attività didattiche e divulgative collegate, per il soccorso speleologico e per la tenuta e la gestione del catasto speleologico dell'Umbria.

Il catasto speleologico dell'Umbria, già istituito ai sensi delle leggi regionali n. 1/1974 e n. 2/1977 è lo strumento di coordinamento dell'attività speleologica nonché di valorizzazione turistica delle grotte umbre.

Per la tenuta e l'aggiornamento del catasto dovrà procedersi alla compilazione dell'elenco di tutte le grotte della Regione con la descrizione di ciascuna di esse e l'indicazione dei dati topografici e metrici, nonché dei rilievi eseguiti e di ogni altra notizia utile.

Dovrà essere inoltre assicurata la gratuità della consultazione del catasto speleologico e della biblioteca annessa e la possibilità per chiunque di ottenere copia, a proprie spese, degli atti catastali.

Art. 2.

Provvidenze

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 sono previste le seguenti provvidenze:

a) contributi, alle associazioni speleologiche operanti nel territorio regionale, per le ricerche speleologiche riguardanti in particolare:

l'acquisto e l'ammodernamento di attrezzature;

l'organizzazione di corsi di speleologia, nonché di congressi, convegni, seminari e manifestazioni speleologiche;

la ricerca e lo studio di nuove cavità;

ricerche sull'idrologia e sull'origine e l'evoluzione dei sistemi carsici;

b) contributi a icentri di soccorso speleologico collegati con il corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I. e aventi sede nel territorio regionale per il soccorso speleologico, riguardanti in particolare:

l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti;

le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

Art. 3.

Le domande, per ottenere le provvidenze di cui al precedente art. 2, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 15 gennaio di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

programma di attività e relativo piano finanziario;

relazione illustrativa dell'attività svolta e rendiconto circa l'impiego delle provvidenze già ottenute;

documentazione relativa all'avvenuta assicurazione per responsabilità civile e infortuni di tutti i partecipanti alle ricerche e alle esercitazioni e operazioni di soccorso.

Il programma di attività deve ispirarsi ai seguenti criteri:

lo sviluppo culturale e associativo della collettività, con particolare riferimento ai centri della fascia appenninica;

la valorizzazione del patrimonio naturalistico delle aree carsiche;

la ricerca geografica e scientifica sull'ambiente e specificatamente l'indagine idrogeologica.

Alla richiesta di contributo deve essere inoltre allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo.

I contributi di cui al precedente art. 2 sono concessi annualmente dalla giunta regionale entro il 31 gennaio, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

La tenuta del catasto speleologico con l'annessa biblioteca può essere affidata dalla giunta regionale, con apposita convenzione, ad una delle associazioni speleologiche maggiormente rappresentative operanti in Umbria.

La convenzione regola le modalità di tenuta e consultazione del catasto sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché i relativi rapporti finanziari.

Art. 5.

Centro nazionale di speleologia

Al fine di contribuire alla promozione di manifestazioni speleologiche a carattere regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelle promosse dalla scuola nazionale di speleologia del C.A.I., dalla sezione speleologica del Corpo nazionale di soccorso alpino del C.A.I. e dalla Società speleologica italiana nonché di iniziative idonee per lo sviluppo dell'escursionismo, del turismo, della conoscenza naturalistica e dell'educazione ecologica, la giunta regionale è autorizzata a disporre l'erogazione di un contributo *una tantum* al Comune di Costacciaro per le opere necessarie alla completa funzionalità delle strutture del centro.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma la giunta regionale è autorizzata a contribuire alle spese di gestione del centro mediante apposita convenzione.

Art. 6.

Norme finanziarie

Per l'attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980, in termini di competenza e di cassa, la spesa di L. 100.000.000, con imputazione al cap. 1065, di nuova istituzione, denominato: « Interventi per lo sviluppo della speleologia ».

All'onere suddetto verrà fatto fronte con pari riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa di cui al cap. 6120 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali della Regione » (riferimento all'elenco n. 2 allegato al bilancio 1980).

Per l'anno 1980 la spesa di cui sopra verrà così suddivisa:

lire 10 milioni come contributo alle associazioni speleologiche;

lire 5 milioni come contributo ai centri di soccorso speleologici;

lire 7 milioni come contributo per l'ordinaria attività di archiviazione ed elaborazione dei dati relativi alle grotte della regione, nonché per la tenuta e l'aggiornamento della biblioteca speleologica e la valorizzazione turistica delle grotte;

lire 15 milioni come contributo per la gestione ordinaria e le attività promozionali del centro nazionale di speleologia;

lire 63 milioni come contributo al comune di Costacciaro per il centro nazionale di speleologia.

Con inizio dall'anno 1981 l'entità della spesa per gli interventi di cui alla presente legge sarà determinata con le leggi annuali di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 7.

Norma transitoria

Le domande di contributo relative all'anno 1980 devono essere presentate, secondo le modalità di cui al precedente art. 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede alla ripartizione dei contributi secondo le modalità previste nell'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 marzo 1980 (atto n. 1518) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. **23.**

Corrispettivo alla Società Mediterranea SS.FF. umbro-aretine per i collegamenti automobilistici di competenza regionale effettuati nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 2 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

A titolo di corrispettivo da erogare a favore della Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine per effetto della deliberazione consiliare n. 1447 del 27 dicembre 1979 è autorizzata la spesa di L. 860.000.000, comprensiva di imposta sul valore aggiunto.

Detto importo viene corrisposto a fronte di regolari fatture, a mensilità posticipate ed a titolo di acconto nella misura di L. 95.000.000 ciascuna, I.V.A. compresa, a tutto il 31 agosto 1980, previo accertamento della regolarità del servizio svolto.

Il saldo verrà liquidato con atto della giunta regionale, dopo il 30 settembre 1980 ed a seguito di apposita verifica, sulla base dei seguenti presupposti:

a) riconoscimento di una percorrenza complessiva non superiore a 920.000 autobus/km, in relazione alle autolinee di competenza regionale;

b) riconoscimento a titolo di corrispettivo, per ogni autobus/km di un importo pari alla differenza tra lire 979 e gli introiti corrispondenti, rivalutabile in misura percentuale del-

l'incidenza derivante dagli eventuali aumenti del costo del carburante e dei nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale adibito ai servizi di trasporto di cui sopra.

Art. 2.

Norme finanziarie

All'onere di L. 860.000.000, necessario per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa del cap. 3125 del bilancio per l'esercizio 1980, la cui denominazione è così sostituita:

« Corrispettivo alla Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine per i servizi automobilistici di competenza regionale svolti dal 1° gennaio 1980 al 30 settembre 1980 ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 *marzo* 1980 (*atto n.* 1525) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *marzo* 1980.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. 24.

Finanziamento integrativo per il ripristino delle attività didattiche negli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 2 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2 — recante provvidenze per il ripristino delle attività didattiche negli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 — è autorizzata, per l'anno 1980, la ulteriore spesa di L. 350.000.000 con imputazione al cap. 6651 del relativo bilancio.

Art. 2.

All'onere suddetto è fatto fronte a norma dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1979, come integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della suddetta legge di contabilità.

Art. 3.

Il finanziamento di cui all'articolo precedente viene ripartito ed assegnato ai sottoindicati comuni così specificato: comune di Cascia, palestra scuola media, L. 55.000.000; comune di Ferentillo, scuola media, L. 3.000.000; comune di Norcia, collegio scuola maschile, L. 114.000.000; comune di Preci, palestra media-elementare, L. 75.000.000; comune di Sellano, palestra elementare, L. 65.000.000; comune di Spoleto, istituto magistrale statale, L. 38.000.000.

Per la realizzazione delle opere, per l'affidamento dei lavori e per la erogazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 *marzo* 1980 (*atto n.* 1526) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *marzo* 1980.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1980, n. 25.

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale n. 6502 del 4 dicembre 1979, adottata ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 26 marzo 1979, n. 13, per prelevamento di L. 700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 2 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 6502 del 4 dicembre 1979, per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 700.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) per l'anno finanziario 1979 e all'iscrizione di pari importo al cap. 2710 della spesa denominato: « Spese per l'istruzione tecnica e professionale dei ciechi compresa la predisposizione di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 marzo 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 *marzo* 1980 (*atto n.* 1529) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *marzo* 1980.

(4714)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801640)